



numero di protocollo AMM26/11/19 036723U



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*  
*Avv. Andrea Mascherin*

Roma, 26 novembre 2019

*Ill.mi Signori Avvocati*

- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
- PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI
- PRESIDENTE DELLA CASSA FORENSE

L O R O S E D I

via e-mail

**OGGETTO: piani di revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni societarie – richiesta elementi conoscitivi da parte della Corte dei conti (sezioni riunite di controllo).**

*Illustri Presidenti, Care/i Colleghe/i,*

alcuni giorni or sono la Corte dei conti ha richiesto al Consiglio nazionale forense di sollecitare gli “ordini provinciali” a provvedere all’approvazione del piano di revisione straordinario e di quello di revisione periodica delle partecipazioni societarie, nonché all’inserimento nel “portale partecipazioni dei relativi piani, completi delle schede contenenti i dati analitici”, in base agli artt. 20 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (all. n. 1).

Analogamente a quanto già comunicato lo scorso 18 settembre alla Ragioneria generale dello Stato in ordine al presunto obbligo di comunicazione dei costi del personale (cfr. comunicazione inviataVi in pari data), ho provveduto a segnalare alla Corte dei conti la non applicabilità della disciplina in questione al Consiglio nazionale ed ai Consigli dell’ordine circondariali, trattandosi di obblighi funzionali a consentire il monitoraggio della spesa pubblica e a razionalizzare il comparto delle società pubbliche, come più ampiamente spiegato nella nota allegata (all. n. 2).

Con l’occasione porgo cordiali saluti.

*Avv. Andrea Mascherin*

Allegati:

- 1) Corte dei conti, sezioni riunite di controllo, richiesta elementi conoscitivi pervenuta in data 28 ottobre 2019;
- 2) Nota di risposta alla Corte dei conti inviata in data 12 novembre 2019.



numero di protocollo : AMM29/10/19.036432E

0002346-28/10/2019-SSRRCO-A90-P



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO Il Presidente di coordinamento

**Oggetto: piani di revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni societarie - richiesta elementi conoscitivi.**

Gli artt. 20 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (c.d. Testo unico sulle società pubbliche) dispongono che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, siano tenute a formalizzare una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute in società, a cui si affianca, dal 2018, una annuale revisione periodica, aventi l'obiettivo, qualora ricorrano i presupposti prescritti dalla norma, di una loro razionalizzazione.

Avendo constatato il mancato invio dei piani di revisione straordinaria e periodica (non risultanti inseriti nemmeno nel "*Portale Partecipazioni*", appositamente predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze), si prega di procedere, ai sensi degli artt. 5, comma 4, 20 e 24 del predetto Testo unico, alla trasmissione dei provvedimenti di approvazione alle scriventi Sezioni riunite in sede di controllo ovvero alla formale conferma dell'assenza di detenzione di partecipazioni societarie alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016 (23 settembre 2016) e al 31 dicembre 2017.

-----  
Avv. Andrea Mascherin  
Presidente del  
Consiglio Nazionale Forense  
Via del Governo Vecchio, 3  
00186 ROMA



CORTE DEI CONTI

Viale Giuseppe Mazzini, 105 00195 Roma - Italia | Tel. 06 38762866-06 38762734  
e-mail: [sezioni.riunite.controllo@corteconti.it](mailto:sezioni.riunite.controllo@corteconti.it) pec: [sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it](mailto:sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it)

---

L'esame istruttorio ha palesato, altresì, il mancato invio (e non integrale inserimento nel citato "Portale Partecipazioni"), da parte degli ordini provinciali, sia dei piani di revisione straordinaria che della prima razionalizzazione periodica, come prescritto dagli indicati artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175/2016, ovvero della formale comunicazione di assenza di detenzione di partecipazioni societarie, sia alla data dell'entrata in vigore del Testo unico che a quella del 31 dicembre 2017 (momenti di rilevazione ai fini, rispettivamente, dei piani di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica).

Premesso l'inadempimento agli obblighi legislativi sopra indicati, appare necessario sollecitare gli ordini provinciali a provvedere all'approvazione dell'imminente prossimo piano di revisione periodica (da approvare entro il 31 dicembre 2019, con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2018), procedendo, altresì, all'inserimento nel ridetto "Portale Partecipazioni" dei relativi piani, completi delle schede contenenti i dati analitici, ovvero dell'attestazione formale dell'assenza di detenzione di partecipazioni societarie alla data del 31 dicembre 2018.

Ringraziando per la collaborazione, si resta in attesa di riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente.

Il presidente  
dott. Ermanno Granelli



Il magistrato istruttore:  
dott. Donato Centrone

Il funzionario referente:  
Maria Cristina Del Monaco (06/38762658)  
[mariacristina.delmonaco@corteconti.it](mailto:mariacristina.delmonaco@corteconti.it)



CORTE DEI CONTI

Viale Giuseppe Mazzini, 105 00195 Roma - Italia | Tel. 06 38762866-06 38762734  
e-mail: sezioni\_riunite.controllo@corteconti.it; nec: sezioni\_riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it



Numero di protocollo: AMM12/11/19 036573U



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*  
*Avv. Andrea Mascherin*

Roma, 12 novembre 2019

*Ill.mo Dott. Ermanno Granelli*  
Presidente del coordinamento  
Sezioni riunite in sede di controllo  
CORTE DEI CONTI

R O M A

via p.e.c. a: [sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it](mailto:sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it)

**Oggetto: piani di revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni societarie – richiesta elementi conoscitivi**

Riscontro la Sua cortese comunicazione relativa all'oggetto, per segnalare quanto segue.

Gli obblighi di comunicazione cui Lei fa riferimento nella missiva sono funzionali a consentire il monitoraggio della spesa pubblica e a razionalizzare il comparto delle società pubbliche, affetto da tempo da una ipertrofia impropria, specie sul versante dei servizi pubblici locali; non a caso le sanzioni previste dalla normativa in caso di inadempienza degli obblighi sono espressamente previste per gli enti locali.

Le spese sopportate dal Consiglio nazionale forense, così come dagli Ordini forensi circondariali non gravano sulla finanza pubblica per espressa disposizione di legge (art. 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, come convertito con legge n. 125 del 2013).

Il richiamo all'art. 1, comma 2 TU pubbl. imp. è notoriamente utilizzato da numerose previsioni di legge dedicate al settore pubblico, ma non è di per sé idoneo, sempre e comunque, a ricomprendere la platea degli ordini professionali. Lo ha ribadito di recente il giudice amministrativo, che ha ad esempio escluso la soggezione degli ordini alla normativa sulla contabilità generale dello Stato, ritenendo piuttosto che, ai fini della applicazione di determinati plessi normativi agli ordini professionali, siano necessarie inequivocabili previsioni legislative che li richiamino espressamente, essendo di per sé insufficiente il richiamo all'art. 1, comma 2 TU pubbl. imp. (Tar Sicilia, sez. Catania, 5 dicembre 2018, n. 2307). Si tratta invero di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, fin da una nota

pronunzia della Cassazione del 2011 (Cass. n. 21226/2011), e di recente confermato anche dal Consiglio di Stato (Cons. St. n. 3043/2016).

I richiami al comparto pubblico debbono dunque essere contestualizzati nell'ambito delle varie discipline di settore, e, in concreto, la risposta alla domanda circa l'applicabilità o meno di taluni obblighi anche in capo agli ordini professionali, non può che risultare da una valutazione delle finalità specifiche delle discipline considerate, nel quadro di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata del quadro giuridico conferente, che sappia comunque bilanciare nel singolo caso la indiscussa natura pubblica dell'ente professionale con l'altrettanto indiscussa specialità di una figura soggettiva prevista dall'ordinamento quale ente esponenziale di comunità professionali, formazioni sociali protette dall'art. 2 della Costituzione, la cui autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale è garantita dalla legge, che li sottopone alla vigilanza *esclusiva* del Ministro della giustizia (art. 24, L. 31 dicembre 2012, n. 247).

Si ritiene dunque che gli obblighi di cui alla Sua cortese comunicazione non risultino applicabili al Consiglio nazionale ed agli Ordini forensi, ma si resta comunque a disposizione per ogni ulteriore opportuna interlocuzione sul punto, nell'ottica del principio di leale collaborazione tra Istituzioni preposte alla cura di interessi pubblici.

Ringraziando per l'attenzione, porgo distinti saluti.

Il Presidente

Avv. Andrea Mascherin

